

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2382

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, TOFANI, BEVILACQUA
e MARANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2003

—————

Istituzione dell’albo dei consulenti e dei periti giudiziari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una questione importante che si pone con urgenza nel nostro ordinamento e, da tempo, anche a livello europeo, è quella del riconoscimento delle rispettive qualifiche e competenze tecniche dei consulenti e dei periti che operano in ambito giudiziario.

Attualmente per l'iscrizione agli albi dei tribunali civili e penali, le disposizioni di attuazione dei codici di procedura civile e penale stabiliscono che il richiedente abbia una «speciale» competenza nel proprio settore. Tuttavia tale termine non sempre si presta ad una interpretazione univoca cui corrispondono requisiti determinati.

Sulla domanda di iscrizione agli albi dei consulenti tecnici e dei periti presso i tribunali decide un comitato del quale deve far parte anche il presidente dell'ordine o del collegio cui è iscritto il professionista. Tuttavia, come è noto, non tutte le professionalità che operano come supporto in ambito giudiziario sono rappresentate da un ordine o da un collegio, come avviene ad esempio per gli esperti in analisi della grafia, i traduttori, gli interpreti, i curatori fallimentari e per molti altri casi.

La presente legge, istituendo - con l'articolo 1 - presso il Ministero della giustizia l'albo nazionale dei consulenti e dei periti giudiziari, qui di seguito denominato «albo», intende conferire un riconoscimento a tutti quei professionisti che, a seguito di un qualificato percorso formativo e di un periodico aggiornamento, hanno acquisito e si

contraddistinguono per una preparazione adeguata agli incarichi loro affidati.

L'istituendo albo non comporta la soppressione di quelli attualmente esistenti presso i singoli tribunali, ma si propone quale strumento sussidiario, consentendo al magistrato una scelta libera dal vincolo territoriale.

L'articolo 2 affida la tenuta e la pubblicazione dell'albo al Ministero della giustizia, previo accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dall'articolo 3.

L'aggiornamento professionale dei periti e dei consulenti giudiziari privi di un ordine di riferimento è garantito dalle associazioni, di cui all'articolo 5, se dotate di uno statuto, di un regolamento e di un codice deontologico approvato dal Ministero della giustizia.

A tali associazioni l'iscritto comunica gli aggiornamenti circa i propri dati personali e in merito alla propria specializzazione. L'iscrizione all'albo viene mantenuta se il consulente o il perito partecipa almeno ogni due anni e con profitto sufficiente ad un corso di aggiornamento tenuto dall'ordine, dal collegio di appartenenza o dall'associazione cui è iscritto.

Considerato il vuoto normativo che il provvedimento verrebbe a colmare attraverso il riconoscimento di molte professionalità che potranno garantire la qualità delle prestazioni offerte nel campo delle consulenze giudiziarie, si auspica una rapida approvazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito presso il Ministero della Giustizia l'albo nazionale dei consulenti e dei periti giudiziari, di seguito denominato «albo».

2. I consulenti e i periti giudiziari sono liberi professionisti che esercitano in proprio, o in quanto rappresentanti di società regolarmente costituite, l'attività di valutazione, consulenza e trattazione in sede giudiziale e stragiudiziale.

Art. 2.

(Iscrizioni, tenuta e pubblicazione dell'albo)

1. L'iscrizione all'albo è disposta dal Ministero della giustizia, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. La tenuta dell'albo è affidata al Ministero della giustizia, che ne cura l'aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno ed entro i tre mesi successivi la pubblicazione, e ne invia copia ad ogni tribunale che abbia sede in un capoluogo di provincia.

3. Restano valide le iscrizioni agli albi dei consulenti e dei periti dei tribunali civili e penali e le norme che le disciplinano.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. All'albo possono iscriversi i consulenti e i periti giudiziari che abbiano seguito un percorso formativo sulle procedure giudiziale-

rie, sulla procedura di arbitrato, su specifiche consulenze professionali e che abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un professionista che abbia eseguito almeno dieci consulenze richieste da magistrati o che, se iscritti nell'albo del tribunale, abbiano eseguito almeno dieci consulenze richieste da magistrati.

2. Può presentare domanda di iscrizione all'albo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) abbia il godimento dei diritti civili;
- c) non abbia riportato condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia stata comminata la pena della reclusione superiore a due anni, o per omesso versamento dei tributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna definitiva comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
- d) sia dotato del diploma di licenza di scuola media superiore.

3. Le domande di iscrizione all'albo devono essere inviate ad una delle associazioni di cui all'articolo 5 e devono contenere:

- a) le generalità del candidato;
- b) certificato generale del casellario giudiziale recante data non anteriore a tre mesi;
- c) eventuale certificato di iscrizione all'ordine, collegio o associazione professionale;
- d) eventuale documentazione attestante l'attività svolta.

4. L'associazione di cui al comma 3, valutata la documentazione a corredo della domanda, propone al richiedente un idoneo percorso formativo, o invia al Ministero della giustizia richiesta motivata di iscrizione all'albo.

Art. 4.

(Mantenimento dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscritto all'albo invia annualmente ad una delle associazioni di cui all'articolo 5 della quale è membro gli aggiornamenti relativi ai propri dati personali e alla specializzazione ottenuta, e dà conferma della propria adesione per l'anno successivo.

2. L'iscrizione all'albo viene mantenuta se il consulente o il perito partecipa, almeno ogni due anni e con profitto sufficiente, ad un corso di aggiornamento tenuto dal proprio ordine, collegio, associazione professionale, o dall'associazione di consulenti e periti giudiziari della quale è membro. In assenza di tale aggiornamento, l'associazione invia al Ministero della giustizia richiesta motivata di esclusione dall'albo.

Art. 5.

(Le associazioni dei consulenti e dei periti giudiziari)

1. Le associazioni dei consulenti e dei periti giudiziari adottano uno statuto, un regolamento e un codice deontologico approvati dal Ministro della giustizia con proprio decreto, non sono più di una per ogni provincia ed hanno sede nel capoluogo provinciale, nel quale altresì si svolgono le attività didattico-formative.

2. L'associazione provinciale dei consulenti e dei periti giudiziari instaura e mantiene rapporti di collaborazione con i tribunali competenti per territorio, con l'ordine degli avvocati e con gli ordini, collegi e associazioni professionali, ai cui iscritti spettano le competenze di settore normalmente richieste dal magistrato per l'espletamento di consulenze o perizie.

3. I presidenti delle associazioni provinciali dei consulenti e dei periti della mede-

sima regione si riuniscono in una assemblea regionale con cadenza annuale.

4. Le deliberazioni delle assemblee regionali di cui al comma 3 sono valutate nell'assemblea annuale nazionale, alla quale partecipano i presidenti delle associazioni con sede nei capoluoghi regionali.

5. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono sottoposte all'approvazione del Ministro della giustizia da parte del presidente dell'associazione con sede a Roma.

6. Le associazioni dei consulenti giudiziari finanziano le loro attività con i proventi derivanti dalle quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi di aggiornamento e di specializzazione, ed inviano annualmente al Ministro della giustizia il rendiconto delle attività didattiche svolte.

